

Regolamento regionale 28 maggio 2007, n. 5

Norme per l'individuazione delle specialità produttive, le tipologie degli impianti e le caratteristiche edilizie degli edifici da realizzare in zona agricola, in deroga all'indice di utilizzazione territoriale - Art. 62, comma 1, lettera h) della l.r. 22.2.2005, n. 11.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 62, comma 1, lettera h) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale" disciplina gli interventi per la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole, o per ampliamento di quelli esistenti, da realizzare in zona agricola, da parte delle imprese agricole, in deroga all'indice di utilizzazione territoriale di cui all'articolo 34, comma 4 della medesima legge regionale.

2. Il regolamento, in attuazione del titolo II, capo II della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), nonché ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della l.r. 11/2005, individua le specialità produttive, le tipologie degli impianti, le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nello spazio rurale.

Art. 2.
(Indici di densità edilizia, di altezze e superfici)

1. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali possono contenere indici di densità edilizia, di altezze e superfici più restrittivi, come indicato all'articolo 69, comma 9, della l.r. 11/2005.

Art. 3.
(Produzioni agricole tipiche di qualità)

1. Il presente regolamento fa proprie le definizioni delle produzioni agricole tipiche di

qualità conformemente ai regolamenti della Comunità Europea (CE) di seguito indicati:

a) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari (STG);

b) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (DOP, IGP);

c) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Produzioni biologiche);

d) n. 1804 del Consiglio del 19 luglio 1999 che completa per le produzioni animali, il reg. CE di cui alla lettera c) (Produzioni biologiche animali).

2. Sono altresì definite produzioni tipiche di qualità le produzioni vinicole a denominazione di origine certificata, a denominazione di origine certificata e garantita e a indicazione geografica tipica (DOC, DOCG e IGT), come previsti dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

(Produzioni agricole ad alta redditività)

1. Sono definite produzioni agricole ad alta redditività quelle il cui reddito lordo standard di cui all'allegato "A" della deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 7 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni sia:

a) per le aziende ricadenti in zone svantaggiate e montane definite ai sensi dell'art. 3 paragrafi 3 e 4 della direttiva CE n. 268 del 28 aprile 1975 ora disciplinate dagli artt. 18 e 19 del Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, pari o superiore ad euro 1.440,00 ad ettaro di terreno;

b) per aziende ricadenti nelle altre zone, pari o superiore ad euro 1.920,00 ad ettaro di terreno.

Art. 5.

(Produzioni agricole a seguito di piani regionali)

1. La Regione, a seguito di piani di riconversione produttiva, in coerenza con la programmazione regionale di settore, può individuare produzioni agricole per le quali è consentita la realizzazione di edifici in attuazione del presente regolamento ed in applicazione di quanto previsto all'articolo 34, comma 2, della l.r. 11/2005.

Art. 6.

(Attuazione degli interventi)

1. La realizzazione di nuovi edifici di cui all'articolo 34, comma 4 della l.r. 11/2005 per produzioni agricole di cui agli articoli 3, 4 e 5 è effettuata, qualora l'applicazione dell'articolo 34, commi 2, 9 e 10 non consenta ulteriore edificazione, applicando l'indice di utilizzazione territoriale in deroga nel rispetto delle seguenti modalità, ferma restando quanto previsto all'articolo 15 della l.r. 27/2000, relativamente alle aree boscate:

a) per le produzioni vegetali l'indice si applica sui terreni dell'impresa agricola di cui all'articolo

34, comma 9 della l.r. 11/2005, limitatamente alle superfici effettivamente interessate da tali produzioni;

b) per le produzioni animali l'indice si applica sui terreni dell'impresa agricola di cui all'articolo 34, comma 9 della l.r. 11/2005, limitatamente alle superfici utilizzate per produzioni destinate all'alimentazione degli animali allevati nell'azienda agricola; di conseguenza le strutture dedicate all'attività di allevamento per ricovero animali, servizi e impianti di trasformazione dovranno necessariamente essere dimensionati in base al numero di capi alimentati totalmente con le produzioni aziendali, tenendo conto dei parametri di produttività di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3960 del 17 giugno 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

c) per le produzioni da effettuare in serra l'indice si applica sul cinquanta per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda.

Art. 7.

(Tipologie degli impianti)

1. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale in deroga di cui al presente regolamento è consentita per gli impianti di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, strettamente connessi alle produzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 8.

(Caratteristiche degli interventi)

1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti sono realizzati con riferimento agli indirizzi e

criteri stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1068 del 28 luglio 1999 ed ai provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera g) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, concernenti le tipologie e le tecniche costruttive atte a consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti ed il loro inserimento ambientale, nonché nel rispetto delle normative dello strumento urbanistico generale e del regolamento edilizio.

2. Le serre realizzate in struttura metallica o in legno, con rivestimento o tamponatura con tendaggi o pannellature semirigide di materiale plastico o vetro, possono utilizzare, come superficie utile coperta quella di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

3. La serra deve risultare dimensionata rispetto al programma produttivo previsto dal piano aziendale convenzionato.

Art. 9.

(Titolo abilitativo)

1. Qualora il piano aziendale convenzionato approvato dal Consiglio comunale contenga, oltre agli elementi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1379 del 2 agosto 2006 anche gli elaborati necessari per il titolo abilitativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 887 del 25 giugno 2004 ed abbia acquisito i pareri e le autorizzazioni necessarie anche in materia paesaggistica, il Dirigente o il responsabile del competente Ufficio comunale è tenuto a rilasciare, successivamente alla stipula della convenzione, il titolo abilitativo corrispondente per la realizzazione degli interventi previsti, senza

la necessità di presentazione di ulteriore istanza da parte dell'interessato.

2. Le varianti al piano aziendale convenzionato ed ai titoli abilitativi sono approvate con le modalità indicate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1379 del 2 agosto 2006 e nel rispetto di quanto previsto nella l.r. 1/2004.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità indicate all'articolo 69, comma 12 della l.r. 11/2005 e le disposizioni previste prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali purché questi non prevedano indici più restrittivi.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 28 maggio 2007

LORENZETTI

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Liviantoni, ai sensi dell'art. 39, comma 1, dello Statuto regionale nella seduta del 26 febbraio 2007, deliberazione n. 283 e successivamente integrato con deliberazione n. 708 del 7 maggio 2007;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 8 marzo 2007, per il successivo iter;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche – assetto e utilizzazione del territorio – ambiente e infrastrutture – formazione professionale”, per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 12 marzo 2007;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 4 maggio 2007, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza
e della Giunta regionale
Servizio Relazioni con il Consiglio regionale –
Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti
e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico

Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti
e decreti, relazioni con il Consiglio regionale

R.R. 28 maggio 2007, n. 5

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture (Ufficio Dirigenziale Urbanistica – Sezione Attività e piani comunali in materia urbanistica), in collaborazione con la Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo del regolamento:

- Il testo dell’art. 62, comma 1, lettera h) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), è il seguente:

«Art. 62.
(Norme regolamentari e atti di indirizzo)

1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adotta norme regolamentari attuative della presente legge, con riferimento:

Omissis

h) alle produzioni di cui all’articolo 34, comma 5.

Omissis.».

Note all’art. 1:

- Per il testo dell’art. 62, comma 1, lettera h) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si veda la nota al titolo del regolamento.

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 34.
(Realizzazione di nuovi edifici)

1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.
2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.
3. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 8, della L.R. n. 27/2000.
4. L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 3 che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al comma 5, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, secondo le procedure previste dall'articolo 24, previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa agricola. L'approvazione non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2.
5. Gli interventi in deroga di cui al comma 4 sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, da definire con le norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1 lettera h) che individuano le specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nell'ambiente rurale.
6. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.
7. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista dall'intervento. Il vincolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.
8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4 e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione d'uso ventennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge.
9. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni

confinanti e, in caso di edifici diversi dalla residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che l'eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.

10. Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.».

- La legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante “Piano urbanistico territoriale”, è pubblicata nel S.S. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31.

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 69, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 69.
(Norme transitorie generali e finali)

Omissis.

9. Le disposizioni di cui al titolo terzo, capo secondo, concernenti le norme per il territorio agricolo, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali purchè queste non prevedano indici di densità edilizia, di altezze e superfici più restrittivi.

Omissis.».

Note all'art. 3:

- Il Regolamento della Comunità Europea 509/2006 del 20 marzo 2006, recante “Regolamento del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari”, è pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93.
- Il Regolamento della Comunità Europea 510/2006 del 20 marzo 2006, recante “Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari”, è pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93.

In Umbria i prodotti di qualità riconosciuti ad oggi risultano i seguenti:

Carni

- Vitellone bianco dell'Appennino Centrale (IGP) Reg. CE n. 134 del 20.01.98 (GUCE L. 15 del 21.01.98)

Formaggi

- Pecorino Toscano (DOP) Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 (GUCE L. 163 del 02.07.96)

Oli di Oliva

- Umbria (DOP) Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97)

Ortofrutticoli e Cereali

- Lenticchia di Castelluccio di Norcia (IGP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97)

Preparazione di Carni

- Prosciutto di Norcia (IGP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97)
- Salamini italiani alla cacciatora (DOP) Reg. CE n. 1778 del 07.09.01 (GUCE L. 240 del 08.09.01)

Si precisa che il territorio della Regione Umbria partecipa alla produzione di materie prime da destinare ad altri prodotti DOP o IGP riferiti ad altre regioni come per esempio il prosciutto di Parma DOP, il prosciutto di Modena DOP, il prosciutto S. Daniele DOP ed altri.

- Il Regolamento della Comunità Europea 2092/1991 del 24 giugno 1991, recante “Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari”, è pubblicato nella G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198.
- Il Regolamento della Comunità Europea 1804/1999 del 19 luglio 1999, recante “Regolamento del Consiglio che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari”, è pubblicato nella G.U.C.E. 24 agosto 1999, n. L 222.
- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante “Nuova disciplina delle denominazioni d’origine”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 26 febbraio 1992, n. 47.

Per quanto attiene le produzioni vitivinicole le produzioni riconosciute in Umbria sono le seguenti:

D.O.C.

- Assisi - DECRETO 26 luglio 2005 Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi»
- Colli Altotiberini - DECRETO 07 Febbraio 2005 Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini»
- Colli Amerini - DECRETO 20 agosto 2000 Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini»
- Colli Martani - DECRETO 04 settembre 2003 Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli martani»
- Colli Perugini - DECRETO 10 settembre 1999 Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Perugini»
- Colli del Trasimeno - DECRETO 07 gennaio 1998 Integrazione alla denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» con «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» e Modificazioni del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno»
- Lago di Corbara – DECRETO 01 luglio 1998 Riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Corbara»
- Montefalco - DECRETO 31 luglio 1993 Sostituzione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco»

- Orvieto - DECRETO 10 settembre 1999 Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto»
- Rosso Orvietano - DECRETO 31 luglio 1998 Riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Orvietano» e approvazione del relativo disciplinare
- Torgiano - DECRETO 10 settembre 1999 Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»

D.O.C.G.

- Montefalco Sagrantino - DECRETO 05 novembre 1992 Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del Vino «Montefalco»
- Torgiano Rosso Riserva - DECRETO 21 luglio 2003 modifiche al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita del Vino «Torgiano Rosso Riserva»

I.G.T.

Umbria, Alleroni, Bettona, Cannara, Narni, Spello - Decreto Ministero Risorse agricole del 18 novembre 1995 (Pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 1995)

Note all'art. 4:

- La deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2001, n. 205, recante “Piano di sviluppo rurale per l’Umbria 2000-2006. Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle misure: 1.1.1 (a), 1.2.1 (g), 1.1.3 (p), 3.2.1 (s), 3.3.1 (o), 3.3.2 (q)” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 4 aprile 2001, n. 16), è stata integrata e modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2002, n. 1616, recante “D.G.R. n. 205/2001 relativa all’attuazione di alcune misure del P.S.R. per l’Umbria: Modificazioni e approvazione testo coordinato” (in S.O. n. 3 al B.U.R. 4 dicembre 2002, n. 53).
- La Direttiva CE 28 aprile 1975, n. 268, recante “Direttiva del Consiglio sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate”, è pubblicata nella G.U.C.E. 19 maggio 1975, n. 128.
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del Regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1257, recante “Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FAEOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti” (pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160):

«Articolo 18

1. Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:
 - all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,
 - in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero
 - a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

2. Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna.

Articolo 19

Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e per esse devono ricorrere tutte le seguenti caratteristiche:

- esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo,
- a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura,
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.».

Nota all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 6:

- Per il testo dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 15 Aree boscate.

1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla definizione dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.
2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dal PTCP quale piano paesistico - ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi.
3. I comuni recepiscono nel PRG parte strutturale, le perimetrazioni delle aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del PTCP, ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione in cui l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
4. La Regione destina risorse finanziarie per valorizzare le fasce di transizione circostanti il bosco al fine di assicurare un adeguato reddito ai coltivatori che ne riconvertano l'uso per produzioni ecocompatibili.
5. Le aree boscate non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Nelle aree boscate sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 8 dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.

8. Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono individuati dalla Giunta regionale su apposita cartografia.».

- I parametri di produttività di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 1997, n. 3960, recante “Aiuti in materia di agricoltura. Deliberazione della Giunta regionale n. 6710 del 31 luglio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Modificazioni”, sono i seguenti:

«*Omissis.*»

TABELLA C)

PRODUZIONI UNITARIE MEDIE E CORRISPONDENTI UNITA' FORAGGERE PER QUINTALE DELLE PRINCIPALI COLTURE FORAGGERE

COLTURE	q min	ha max	UF/q	UFL/q	UFC/q
A) FORAGGI VERDI					
- prato pascolo	120	160	14	16	15
- pascolo naturale	20	80	18	20	16
- prato polifita non irriguo	180	240	13	16	15
- prato polifita irriguo	400	600	14	16	15
- prato di trifoglio	200	260	14	14	13
- prato di lupinella	160	220	16	18	15
- prato di medica	240	480	12	14	13
B) FIENI (produzione riferita a più sfalci)					
- di prato pascolo	30	60	43	45	36
- di prato polifita non irriguo	45	80	46	52	44
- di prato polifita irriguo	100	150	47	52	44
- di trifoglio	50	65	48	54	46
- di lupinella	40	55	45	50	42
- di medica non irrigua	60	90	56	58	50
- di medica irrigua	80	140	56	58	50
C) INSILATI					
- mais	400	700	30	32	31
- pastone mais spiga intera	150	260	66	58	57
- sorgo	250	450	21	29	27
- triticale	180	450	25	34	31
- loiessa	250	450	23	27	26
- medica (80% umidità)	235	420	15	15	13
- medica (fieno sino al 60% umidità)	130	230	28	28	24

D) GRANELLE					
- avena vestita	30	40	86	91	88
- grano tenero	40	60	102	103	102
- mais	80	140	105	110	112
- orzo	40	60	100	104	104
- soia	15	30	117	121	118
- sorgo	40	60	100	100	99
- favino	20	40	97	96	94

NB: i valori della tabella sono espressi in:

UF = unità foraggere tradizionali

UFL = unità foraggere latte; esprime il valore nutritivo degli alimenti per i ruminanti destinati alla produzione di latte

UFC = unità foraggere carne; da utilizzare per soggetti in accrescimento rapido all'ingrasso

TABELLA D)

FABBISOGNI DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO
ESPRESSO IN UF – UFL – UFC PER CAPO/ANNO

SPECIE	UF		UFL		UFC	
	min	max	min	max	min	max
A) BOVINI						
- tori	peso vivo q. 7- 12		2.300	3.500		
- vacche da latte	in asciutta		1.950	2.350	2.000	2.400
- vacche da latte con produzione media q. 35-90/anno			3.500	6.000	3.650	6.200
- vacche da carne	peso vivo q. 5,5 – 7		2.600	2.900	2.500	2.800
- vitello e manzette	fino a 300 kg		2.000	2.400		1.800 2.200
- vitelloni e giovenche	da 300 a 600 kg		2.400	3.500		2.200 3.200
B) OVICAPRINI						
- pecore e capre da latte con produzione media 90 – 250 kg/anno	410	570	400	550		
- pecore da carne	peso vivo 50 – 80 kg		290	390	280	380
- agnelle e caprette da rimonta	190	310	180	300		
C) EQUINI						
- cavalli tipo da carne	peso vivo q. 4 – 7		1.320	2.550		1.600 2.000
- puledri destinati all'ingrasso	peso vivo q. 2-4					
- cavalli tipo da sella in attività leggera	2.000	2.300				
-	media		2.340	2.670		
-	intensa		2.600	2.900		
D) AVICUNICOLE						
- ovaioia					65	80
- broiler					58	72
- faraona					19	25
- tacchino					72	83
- anatra					50	61
- oca					66	78
- piccione coppia con relativa prole					45	63
- coniglio fattrice con relativa prole					287	375

E) SUINI		
- scrofe e verri	1.000	1.200
- lattonzoli fino 30 kg	160	200
- suini macello: leggeri da 30 a 120 kg	620	760
- pesanti da 30 ad oltre 150 kg	820	1.000

I consumi sono considerati in ragione di anno, pertanto nel caso di cicli di allevamento inferiori all'anno dovrà computarsi un consumo corrispondente alla relativa frazione di anno.

Omissis.».

Note all'art. 8, comma 1:

- La deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1999, n. 1068, recante “Indirizzi e criteri sulle tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e favorire il recupero delle aree dismesse”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 agosto 1999, n. 46.
- Il testo dell'art. 45, comma 1, lettera g) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante “Norme per l'attività edilizia” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), è il seguente:

«Art. 45
(Atti di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, con riferimento anche a quanto indicato all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a:

Omissis.

g) individuare per le zone produttive di tipo D, tipologie e tecniche costruttive innovative, per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e per favorire il recupero delle aree dismesse;

Omissis.».

Note all'art. 9:

- La deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2006, n. 1379, recante “L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 (art. 62, comma 2, let. d). Atto di indirizzo per la definizione dei contenuti minimi del piano aziendale, del piano aziendale convenzionato di cui al comma 2, lett. g) e h) dell'art. 32.”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 27 settembre 2006, n. 45.
- La deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2004, n. 887, recante “Atto di indirizzo per la definizione dell'elenco degli elaborati progettuali minimi da presentare a corredo delle istanze per i titoli abilitativi di cui alla lettera a), comma

1 e al comma 2 dell'art. 45 della l.r. 18 febbraio 2004, n. 1", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 luglio 2004, n. 31.

- Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 8, comma 1.

Nota all'art. 10:

- Il testo dell'art. 69, comma 12 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 69.
(Norme transitorie generali e finali)

Omissis.

12. I comuni adeguano le proprie normative e conformano i propri atti in base ai requisiti e contenuti definiti come cogenti negli atti di cui all'art. 62, commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data della loro pubblicazione nel BUR. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici cogenti trovano diretta applicazione al fine di garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale.»